



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore Dr. Luca Benedetto Baroni

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento dirigenziale prot.0350056/P del 20/06/2023,
- Vista l'Ordinanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI che stabilisce disposizioni in materia di pesca con draga idraulica nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini prot.. m_inf.AFD654D.CPRN_REG_ORDINANZE(R).0000095. del 04-12-2024,

- Visto il rapporto di prova 2024/464795 del 16/12/2024 rilasciato dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Sezione di Forlì, dal quale risultava che i MBV (Chamalea Gallina) prelevati in data 12/12/2024 e provenienti dalla zona marina denominata 16/A Rimini Nord, sono risultati non conformi per presenza di Escherichia Coli , in quantità superiore ai limiti consentiti per l'utilizzazione al consumo umano diretto

DISPONE

1) Il declassamento della zona di produzione denominata:

Area di pesca	Zona	Provincia	Comune	Riferimento a terra	distanza
16/A	Rimini Nord	RIMINI	Bellaria I.M.- Rimini	LAT. 44° 7' 8,340" N LONG. 12° 30' 32,538" E -LAT. 44° 4' 55,859" N LONG. 12° 33' 44,680" E - LAT. 44° 4' 55,279" N LONG. 12° 34' 49,506" E -LAT. 44° 7' 49,037" N LONG. 12° 39' 57,516" E -LAT. 44° 8' 33,686" N LONG. 12° 38' 57,313" E - LAT. 44° 7' 59,528" N LONG. 12° 38' 2,670" E - LAT. 44° 10' 5,549" N LONG. 12° 35' 38,814" E	1/4 miglio marino- 5 miglia

I MBV potranno essere esclusivamente destinati :

- alla depurazione presso un C.D.M. riconosciuto o zona di stabulazione ,
- alla trasformazione presso stabilimento riconosciuto .

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE